

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

OPERAZIONI STRAORDINARIE

CONFERIMENTI - Conferimenti d'azienda - Aspetti fiscali Imposizione diretta

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Istituti a regime - Ravvedimento operoso

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI

Leggi In evidenza

CONFERIMENTI

Conferimenti d'azienda - Aspetti fiscali - Imposizione diretta - Attività di holding dinamica - Qualificazione di azienda - Neutralità fiscale (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.10.2026 n. 193)

Con la risposta a interpello 28.10.2026 n. 193, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso l'applicazione del principio di neutralità fiscale di cui all'[art. 176](#) co. 1 del TUIR per il conferimento dell'azienda esercitata da una *holding* che esercita funzioni strategiche, gestionali e operative in favore delle società del gruppo, avvalendosi di una propria struttura organizzativa e di personale.

Nel caso di specie, per le partecipate estere vengono svolte attività rivolte allo sviluppo, al miglioramento, al mantenimento, alla protezione e allo sfruttamento dei beni immateriali. Vengono svolte anche attività di marketing strategico e di promozione dei marchi, dei loghi e dei prodotti del gruppo.

Nozione di azienda utile per beneficiare del conferimento in neutralità fiscale

Ai fini dell'applicazione del conferimento d'azienda ex [art. 176](#) co. 1 del TUIR in neutralità fiscale, rileva la nozione di azienda, rispetto alla quale si richiama la definizione fornita dalla giurisprudenza che si riferisce al complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, individuando nell'organizzazione la sua connotazione essenziale (cfr. Cass. SS.UU. 5.3.2014 n. 5087).

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire se il conferimento dell'attività di *holding* rientra nell'[art. 176](#) del TUIR, occorre valutare se gli asset che si intende trasferire alla società conferitaria costituiscano un insieme "organicamente finalizzato" all'esercizio dell'attività d'impresa e autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del conferitario.

Conferimento dell'attività di holding

In merito al caso di specie, nonostante le partecipazioni detenute dalla *holding* rappresentino una componente di rilievo del patrimonio sociale costituendo circa la metà del valore dell'attivo patrimoniale e, verosimilmente, la quota preponderante del relativo valore economico, l'Agenzia delle Entrate osserva che rileva l'effettivo svolgimento di un'attività di gestione, strutturata e continuativa, nonché la presenza di un'autonoma organizzazione di mezzi e risorse umane stabilmente preordinata all'esercizio delle funzioni di "direzione, coordinamento e supporto infragruppo". Tali elementi vengono considerati idonei a deporre nel senso della configurabilità di un complesso aziendale che beneficia della neutralità del conferimento ex [art. 176](#) del TUIR.

art. 162 bis co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 176 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 28.10.2026 n. 193

Il Quotidiano del Commercialista del 29.10.2026 - "**Conferimento dell'attività di holding "dinamica" in neutralità fiscale**" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 29.10.2026, p. 37 - "**Nella holding dinamica beni e rapporti costituiscono azienda**" - Germani A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Conferimenti - Conferimento d'azienda**" - Alberti P. - Odetto G. - Sgattoni C.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "**Holding**" - Odetto G.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Fringe benefit riconosciuti ai lavoratori addetti ordinariamente al servizio domenicale - Trattamento fiscale (risposta interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2026 n. 189)

Con la risposta a interpello 23.10.2026 n. 189, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i buoni spesa multiuso assegnati ai dipendenti addetti ordinariamente al servizio domenicale rientrano tra i *fringe benefit* ex art. 51 co. 3 e 3-bis del TUIR e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo previsto dalla normativa di riferimento.

Quadro normativo

In base all'art. 51 co. 3 del TUIR non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tale limite è stato incrementato, in via temporanea, nel corso degli ultimi anni: per il 2024 (art. 1 co. 16-17 della L. 213/2023) e per il 2025, 2026 e 2027 (art. 1 co. 390 - 391 della L. 207/2024), la soglia di esenzione è infatti elevata a 1.000 euro o, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro.

Inoltre, ai sensi del successivo co. 3-bis dell'art. 51 del TUIR *"l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale"*.

Chiarimenti di prassi

Con la circ. Agenzia delle Entrate 15.6.2016 n. 28 è stato chiarito che le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi e i buoni rappresentativi degli stessi (quali, ad esempio, i buoni carburante), di importo non superiore al limite previsto dall'art. 51 co. 3 del TUIR rientrano nell'ambito applicativo di tale disposizione.

Con la medesima circolare è stato chiarito che la specifica disciplina delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei titoli di legittimazione è dettata dall'art. 6 del DM 25.3.2016, il quale ha disposto che i documenti di legittimazione:

- non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
- non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
- devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.

Solo i beni e servizi esclusi da imposizione ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR fino a 258,23 euro (1.000 euro o 2.000 euro con figli a carico, per il 2024, 2025, 2026 e 2027) possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo non ecceda il limite di importo. Il voucher cumulativo può quindi rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio, ad esempio, a una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel "carrello della spesa", per un valore non eccedente la suddetta soglia.

Buoni carburante e buoni spesa multiuso

Nel caso di specie, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di *fringe benefit* e tenuto conto che il sistema di *welfare* prospettato dall'istante non è finalizzato ad incentivare le performance del singolo lavoratore né costituisce corrispettivo di prestazioni lavorative, premio di produttività o di risultato, i buoni carburante e i buoni spesa multiuso, secondo l'Agenzia, rientrano tra i *fringe benefit* ex art. 51 co. 3 e 3-bis del TUIR e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, entro il limite complessivo previsto dalla normativa vigente nel periodo d'imposta di riferimento.

art. 51 co. 3 bis DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 23.10.2026 n. 189

Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2026 - "Buoni spesa multiuso ai lavoratori domenicali nei fringe benefit" - Redazione

Italia Oggi del 24.10.2026, p. 24 - "Buoni benzina esentasse" - Stancati G. - Manguso G.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Documenti di legittimazione (ticket, buoni)" - Alberti P.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Fringe benefit" - Alberti P., Cotto A.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Istituti a regime - Ravvedimento operoso - Applicabilità del cumulo giuridico - Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate 23.10.2026 n. 38)

Il DLgs. 87/2024, introducendo l'art. 13 co. 2-bis del DLgs. 472/97 e modificando l'art. 12 co. 8 del DLgs. 472/97, ha introdotto la possibilità, per il contribuente, di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni in occasione del ravvedimento operoso.

Ciò opera per le violazioni commesse dall'1.9.2024.

L'Agenzia delle Entrate ha ora approvato i codici tributo strumentali al pagamento della sanzione unica derivante dal cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso (ris. Agenzia delle Entrate 23.10.2026 n. 38).

Ai sensi dell'art. 13 co. 2-bis del DLgs. 472/97, se *"la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate"*.

Al momento, non sono stati ancora messi a disposizione dei contribuenti gli applicativi per poter calcolare la sanzione unica derivante dal cumulo giuridico; nemmeno sono stati divulgati documenti di prassi per chiarire gli aspetti critici dell'istituto.

Invece, per effetto dell'art. 12 co. 8 del DLgs. 472/97, nei *"casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo"*.

Ovviamente rimangono ferme le regole proprie del ravvedimento operoso: necessità, entro i termini di legge, di pagare le imposte, gli interessi legali, la sanzione unificata ridotta e di rimuovere la violazione (ad esempio, emissione o riemissione della fattura e/o trasmissione della dichiarazione integrativa).

Applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso

L'art. 12 co. 8 del DLgs. 472/97 sancisce che, al pari di quanto già avviene in occasione dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, il cumulo giuridico può essere applicato ma limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo di imposta.

Pertanto, vanno sommate materialmente e non cumulate le dichiarazioni infedeli commesse su più anni e le dichiarazioni dei redditi e IVA infedeli commesse nello stesso anno, non avendo rilevanza il fatto che la violazione abbia la stessa origine (si pensi al classico caso dell'omessa contabilizzazione di ricavi o di compensi).

Le più comuni fattispecie in cui il cumulo giuridico è possibile in occasione del ravvedimento sono le seguenti:

- tra la sanzione per omessa fatturazione (punita in misura pari al 70% con minimo di 300 euro dall'art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97) e per dichiarazione IVA infedele (punita in misura proporzionale dall'art. 5 co. 4 del DLgs. 471/97);
- tra le violazioni in tema di esportazioni ex art. 7 del DLgs. 471/97 e la dichiarazione IVA infedele (si tratta pur sempre di violazioni IVA);
- tra la sanzione per omessa applicazione della ritenuta (punita in misura pari al 20% dall'art. 14 del DLgs. 471/97) e la sanzione per modello 770 infedele (punita in misura proporzionale dall'art. 2 co. 2 del DLgs. 471/97).

Non ci sono motivi ostativi all'applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso delle plurime violazioni in tema di fatturazione, quand'anche la violazione non sia poi recepita nella dichiarazione IVA. Si pensi alla tardiva fatturazione che non ha inciso sulla liquidazione dell'IVA, punita in misura variabile da 250 euro a 2.000 euro dall'art. 6 co. 1 ultimo periodo del DLgs. 471/97.

Calcolo della sanzione ridotta

Bisogna considerare la sanzione per la violazione quantitativamente più grave e aumentarla del quarto, in applicazione dell'art. 12 co. 2 del DLgs. 472/97. Sull'importo che ne deriva, si opera la riduzione da ravvedimento, che, tralasciando il caso dei controlli fiscali può essere a 1/9, a 1/8 oppure a 1/7 (art. 13 co. 1 lett. a), b) e b-bis) del DLgs. 472/97).

Laddove le violazioni, dal punto di vista temporale, rientrano in diverse lettere dell'[art. 13](#) co. 1 del DLgs. 472/97 (è il caso in cui ad esempio alcune tardive fatturazioni sono ravvedute nei 90 giorni, con riduzione a 1/9, e alcune dopo i 90 giorni, con riduzione a 1/8), si applica la riduzione meno favorevole quindi a 1/8, nell'esempio appena prospettato.

Esclusione del cumulo giuridico

Non possono mai essere cumulate giuridicamente le distinte violazioni in tema di omessi o tardivi versamenti oppure di indebita compensazione ([art. 12](#) co. 2 del DLgs. 472/97).

Del pari, non possono essere cumulate le omesse/tardive trasmissioni dei corrispettivi telematici che non hanno avuto effetto sulla liquidazione dell'IVA ([art. 11](#) co. 2-quinquies del DLgs. 471/97) e l'omessa/tardiva trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche ([art. 4](#) co. 6-quinquies del DPR 322/98).

art. 12 DLgs. 18.12.1997 n. 472

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 472

Risoluzione Agenzia Entrate 23.10.2026 n. 38

Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2026 - "Ravvedimento conveniente per plurime tardive fatturazioni" - Cissello

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Cumulo giuridico" - Cissello A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Ravvedimento operoso" - Cissello A.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Regime del ravvedimento 2020-2023 - Disposizioni attuative (provv. Agenzia delle Entrate 23.10.2026 n. 296141)

L'[art. 29](#) del DLgs. 7.8.2026 n. 148 (dall'1.1.2027, [art. 365-bis](#) del DLgs. 5.8.2026 n. 141) ripropone il regime del ravvedimento, applicabile dai soggetti ISA che hanno rinnovato l'adesione al concordato preventivo biennale 2026-2027 entro i termini di legge.

Con il provv. 23.10.2026 n. [296141](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per l'adesione al regime del ravvedimento 2020-2023.

Ambito soggettivo

Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che:

- nelle annualità interessate hanno applicato gli ISA, oppure hanno beneficiato di determinate cause di esclusione;
- hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027 entro i termini di legge; in base all'[art. 7-bis](#) co. 3 del DL 27.3.2026 n. 38, è possibile aderire alla proposta di concordato preventivo biennale 2026-2027 entro il 31.10.2026 (differito al 2.11.2026), ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Soggetti esclusi dagli ISA

Il regime del ravvedimento 2020-2023 può essere applicato anche dai soggetti ISA che non determinano il reddito con criteri forfetari e che, per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2023, non hanno applicato gli ISA per effetto di:

- una delle cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19 (svolgimento dell'attività in settori individuati, riduzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto al 2019, inizio attività nel 2019 o nel 2021);
- una condizione di non normale svolgimento dell'attività;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. "soggetti multiattività").

Termini di versamento delle imposte sostitutive

Le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate:

- a partire dall'1.1.2027;

- entro il 15.3.2027, in unica soluzione, o mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.3.2027.

L'opzione non produce effetti se il versamento è effettuato dal contribuente che aderisce per la prima volta al concordato per il biennio 2026-2027.

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Modalità di esercizio dell'opzione

Poiché l'[art. 29](#) co. 11 del DLgs. 148/2026 stabilisce che il perfezionamento del ravvedimento avviene con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che l'opzione per il regime del ravvedimento è esercitata, per ogni periodo d'imposta tra il 2020 e il 2023, mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive:

- con l'indicazione, nel campo "Anno di riferimento", dell'annualità per la quale è esercitata l'opzione;
- in caso di versamento rateale, indicando il numero complessivo delle rate e la rata che viene versata;
- utilizzando i codici tributo che saranno appositamente istituiti.

Termini di esercizio dell'opzione

L'opzione per il regime del ravvedimento deve essere esercitata con la presentazione del modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, nel periodo compreso tra l'1.1.2027 e il 15.3.2027.

Associazioni e società in regime di trasparenza fiscale

Per le società e le associazioni di cui all'[art. 5](#) del TUIR, oppure per le società di cui agli [artt. 115 e 116](#) del TUIR, l'opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata:

- dell'imposta sostitutiva dell'IRAP da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, oppure, in luogo di questi, da parte della società o associazione.

In questi casi, l'opzione si considera esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Atti che inibiscono il perfezionamento della sanatoria

Il ravvedimento non si perfeziona nel caso in cui il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive sia successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento di cui all'[art. 6-bis](#) della L. 27.7.2000 n. 212 e atti di recupero di crediti inesistenti.

art. 29 DLgs. 7.8.2026 n. 148

art. 365 bis T.U. DLgs. 5.8.2026 n. 141

Provvedimento Agenzia Entrate 23.10.2026 n. 296141

Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2026 - "**Regime del ravvedimento CPB 2026-2027 solo in caso di rinnovo**" - Sessini

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Incentivi per i docenti e ricercatori - Trasferimenti effettuati dal 2020 - Prolungamento dei benefici
- Immobile acquisito in donazione - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2026 n. 190)

Con la risposta a interpello 23.10.2026 n. 190, l'Agenzia delle Entrate affronta una questione interpretativa legata al possibile prolungamento della durata dei regimi agevolativi che prevedono il trasferimento dei lavoratori in Italia.

Trasferimento in Italia successivo al 2020

La risposta riguarda, in particolare, gli incentivi per docenti e ricercatori previsti dall'[art. 44](#) del DL 78/2010, di cui, nel caso di specie, beneficiava dal 2021 una persona che, dopo aver svolto documentata attività di ricerca all'estero, si era trasferita in Italia.

Il parere dell'Agenzia concerne la possibilità di accedere all'estensione del periodo agevolato, come previsto dall'[art. 44](#) co. 3-ter del DL 78/2010, nell'ipotesi in cui la persona sia divenuta proprietaria di un'unità immobiliare "al grezzo" per donazione e abbia eseguito sull'immobile interventi "di finitura" per trasferirvi la propria dimora abituale.

Acquisto dell'unità immobiliare residenziale

Si ricorda che la proroga del regime per docenti e ricercatori disciplinata dall'[art. 44](#) co. 3-ter del DL 78/2010, così come quella per il regime degli impatriati di cui all'[art. 16](#) co. 3-bis del DLgs. 147/2015, è condizionata, tra l'altro, al fatto che la persona diventi proprietaria di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.

Richiamando le precisazioni fornite dalla circ. n. [33/2020](#) (§ 3.2) in merito alla medesima condizione della proprietà dell'immobile residenziale individuata nell'ambito del regime degli impatriati, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che:

- l'estensione temporale è subordinata all'"acquisto" di un'unità immobiliare;
- è necessario che *"l'intera proprietà, da intendersi come nuovo immobile acquistato nella misura del 100% sin dalla stipula dell'atto, sia acquisita direttamente dal lavoratore a titolo oneroso, richiedendo la ratio dell'agevolazione un comportamento attivo da parte del contribuente intenzionato a radicare la propria residenza nel territorio dello Stato"*.

Sulla base di tale chiarimento, la risposta n. [190/2026](#) ha confermato che, anche nel contesto del regime agevolativo per docenti e ricercatori, il prolungamento dei benefici è condizionato all'acquisto dell'unità immobiliare *"a titolo oneroso"*.

Pertanto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, il ricercatore aveva acquistato la proprietà dell'unità immobiliare in forza di un atto di donazione, l'Amministrazione finanziaria ha concluso che lo stesso non potrà fruire della detassazione nel più ampio termine, posto che la donazione configura un contratto a titolo gratuito e non oneroso.

Il caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia riguarda infatti un immobile acquistato a titolo derivativo e gratuito (contratto di donazione) su cui il ricercatore ha, poi, eseguito lavori "di finitura", circostanza che, tuttavia, non modifica il titolo non oneroso del trasferimento.

Acquisto mediante accessione

Si ritiene che la locuzione normativa "diventare proprietario" possa ricomprendere anche ulteriori casistiche, oltre al classico acquisto oneroso a titolo derivativo (la compravendita o la permuta): ad esempio, l'estensione dovrebbe poter spettare a chi acquista la proprietà mediante accessione, costruendo sul terreno di proprietà un fabbricato abitativo, come tale avente la qualità normativamente richiesta all'immobile (l'attitudine all'uso residenziale), mancante nel terreno, mettendo così in atto un comportamento attivo a riprova della volontà di radicamento in Italia.

art. 44 co. 3 ter DL 31.5.2010 n. 78

Risposta interpello Agenzia Entrate 23.10.2026 n. 190

Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2026 - "Regimi agevolati per il rientro non prorogabili con immobile acquisito per donazione" - Corso

Italia Oggi del 24.10.2026, p. 24 - "Ricercatori, la casa donata non allunga lo sconto Irpef" - Poggiani F. G.

Guide Eutekne - Dichiarativi - "Incentivi per trasferimento di ricercatori e docenti" - Corso L.

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 28.8.2026 N. 239129

FISCALE

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO E CONTROLLI - LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE -

Liquidazione automatica dell'omessa dichiarazione IVA - Novità della L. 199/2025

L'art. 1 co. 111 della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto nel DPR 633/72 l'art. 54-bis1 che consente all'Agenzia delle Entrate di procedere alla liquidazione automatica IVA nel caso di omessa presentazione della relativa dichiarazione. Si considera omessa anche la dichiarazione formalmente presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta (trattasi, in sostanza, dei quadri VE e VF).

Il co. 5 dell'art. 54-bis1 del DPR 633/72 ha demandato a un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'attuazione delle disposizioni in ordine alle "modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse". Ne è seguita l'adozione del provvedimento direttoriale 28.8.2026 n. 239129, che ha fornito alcuni chiarimenti operativi.

Determinazione dell'imposta

Ai fini della liquidazione dell'imposta, occorre considerare:

- i dati risultanti dalla fatturazione elettronica, ossia le fatture emesse e ricevute presenti nella sezione "Fatture e corrispettivi" del portale;
- i corrispettivi telematici trasmessi e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. "LIPE");
- i versamenti IVA.

Dall'imposta dovuta viene automaticamente detratta l'imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle "LIPE" presentate, nonché i versamenti IVA eseguiti dal contribuente.

Non si tiene conto di un eventuale credito risultante dalla dichiarazione del periodo d'imposta precedente a quello oggetto di controllo.

Comunicazione dei dati della liquidazione

La liquidazione automatica è effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudizio dell'azione accertatrice.

L'esito della liquidazione è comunicato al contribuente all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri (INI-PEC) o dall'elezione di domicilio digitale. Nel caso di mancato recapito della PEC viene utilizzata la raccomandata A/R.

La comunicazione è anche disponibile in formato elettronico nel "Cassetto fiscale", sezione "L'Agenzia scrive", con annesso prospetto analitico in cui sono contenuti gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici di cui l'Ufficio ha tenuto conto.

Il ricevimento della comunicazione preclude il riconoscimento della sanzione ridotta del 75%, di cui all'art. 5 co. 1-bis del DLgs. 471/97, prevista nell'ipotesi di dichiarazione omessa presentata entro i termini di accertamento e in assenza di controlli fiscali (art. 54-bis1 co. 4 del DPR 633/72).

Assistenza

L'assistenza al contribuente è fornita dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del medesimo alla data in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione, salva la competenza della DRE per i contribuenti di grandi dimensioni (ovvero coloro che hanno un volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro ex art. 27 co. 13 del DL 185/2008).

Modalità di pagamento

Il pagamento degli importi deve avvenire in unica soluzione, non trovando applicazione la dilazione dell'avviso bonario di cui all'art. 3-bis del DLgs. 462/97.

È esclusa la modalità di pagamento mediante compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Il pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla riliquidazione seguita ai chiarimenti forniti dal contribuente consente la riduzione a un terzo della sanzione e interessi dovuti nella misura del 3,5%.

Riscossione

Se entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica il contribuente non provvede al pagamento, segue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell'art. 14 del DPR 602/73 delle somme dovute (imposte, interessi e sanzioni).

Se il contribuente ha proceduto a fornire i chiarimenti all'Ufficio, detto termine decorre dal ricevimento della comunicazione definitiva.

Sulle somme iscritte a ruolo potrà essere concessa la dilazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, in presenza dei requisiti di legge.

Il ruolo non potrà essere estinto mediante compensazione ex art. 31 co. 1 del DL 78/2010.